



2016/0381(COD)

13.6.2017

EMENDAMENTI

59 - 243

Progetto di relazione
Bendt Bendtsen
(PE603.067v01-00)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

Proposta di direttiva
(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Emendamento 59
Notis Marias

Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il protocollo (n. 1) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

Or. el

Emendamento 60
Notis Marias

Proposta di direttiva
Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il protocollo (n. 2) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

Or. el

Emendamento 61
Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per

il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

¹⁰ Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 40 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 40 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

¹⁰ Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

Or. en

Emendamento 62

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione

(1) ***L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.***

¹⁰ Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

Emendamento

(1) Il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 ***dovrebbe fissare*** ambiziosi ***obiettivi*** unionali ***vincolanti*** per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili di almeno il ***30 %*** e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il ***40 %*** e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

Emendamento 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

¹⁰ Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

Emendamento

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 30 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 30 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 40 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

¹⁰ Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

Emendamento 64
Lefteris Christoforou

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

1.L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico

Emendamento

1. Vi è un consenso generale sul fatto che il modello di sviluppo europeo deve essere pienamente compatibile con la salvaguardia delle risorse naturali e la

per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

protezione dell'ambiente. L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

Or. el

Emendamento 65

Miriam Dalli

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

Emendamento

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

nonché garantire l'accesso a un'energia economicamente accessibile al fine di ridurre la povertà energetica.

¹⁰ Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

¹⁰ Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

Or. en

Emendamento 66 **Notis Marias**

Proposta di direttiva **Considerando 1**

Testo della Commissione

1.L'Unione è **determinata nell'impegno per un** sistema energetico sostenibile, **competitivo, sicuro** e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

Emendamento

1.L'Unione **ha annunciato un** sistema energetico sostenibile e decarbonizzato **eccessivamente ambizioso**. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

Or. el

Emendamento 67 **Paul Rübzig**

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

¹⁰ Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

Emendamento

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività, **l'accessibilità economica** e la sostenibilità dell'Europa.

¹⁰ Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

Or. en

Emendamento 68
Adam Gierak

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti

Emendamento

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti

rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰ e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

¹⁰Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %¹⁰, o **superiore**, e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

¹⁰Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014.

Or. pl

Motivazione

Il Parlamento europeo aveva già precedentemente proposto un aumento dell'efficienza energetica del 40 % per il 2030.

Emendamento 69

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nella misura in cui un obiettivo ambizioso e vincolante offre maggiore visibilità presso i clienti agli attori privati nel settore delle ristrutturazioni, questi ultimi dovrebbero realizzare economie di scala che si tradurrebbero, in linea di principio, in una riduzione del costo unitario di produzione dei loro materiali e prodotti. La ripartizione di tale riduzione dei costi tra aumento dei margini delle imprese in questione e riduzione dei prezzi dovrebbe avvenire in modo avveduto, per contribuire a ridurre le barriere agli investimenti che gli sforzi per la ristrutturazione energetica degli edifici e, più in generale, per il miglioramento dell'efficienza energetica possono comportare.

Or. fr

Emendamento 70
Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione europea ha cofinanziato vari progetti, come il progetto MARIE, e la sua estensione SHERPA, ELIH-MED e PROFORBIOMED, che riuniscono esperienze e buone prassi di collaborazione regionale che possono essere condivise a livello dell'Unione per migliorare l'attuazione della presente direttiva.

Or. es

Emendamento 71
Lefteris Christoforou

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La protezione dell'ambiente risulta essere una delle principali sfide che l'Unione europea deve affrontare.

Or. el

Emendamento 72
Notis Marias

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

2. Per raggiungere questi obiettivi il riesame 2016 della normativa sull'efficienza energetica combina: i) la nuova valutazione dell'obiettivo di efficienza energetica unionale per il 2030 chiesta dal Consiglio europeo nel 2014; ii) il riesame degli articoli fondamentali della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; iii) l'ampliamento dell'ambiente dei finanziamenti, tra cui i Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, destinati a migliorare le condizioni di mercato degli investimenti nell'efficienza energetica.

Emendamento

2. Per raggiungere questi obiettivi **ambiziosi** il riesame 2016 della normativa sull'efficienza energetica combina: i) la nuova valutazione dell'obiettivo di efficienza energetica unionale per il 2030 chiesta dal Consiglio europeo nel 2014; ii) il riesame degli articoli fondamentali della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; iii) l'ampliamento dell'ambiente dei finanziamenti, tra cui i Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, destinati a migliorare le condizioni di mercato degli investimenti nell'efficienza energetica.

Or. el

Emendamento 73

Dario Tamburrano, Eleonora Evi, David Borrelli

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(2 bis) Migliorare l'efficienza energetica negli immobili e ridurre il loro contributo in termini di sostanze inquinanti emesse nell'atmosfera significa contribuire agli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti, in particolare, nella direttiva 2016/2284/UE. Il settore residenziale è responsabile di ingenti quantità di emissioni di sostanze inquinanti tossiche quali il BaP, il PM2.5 e il PM10, che generano un incremento della morbilità, della mortalità e dei costi per la sanità pubblica. Considerando che le emissioni prodotte dal settore edilizio non sono state adeguatamente ridotte, il contributo derivante da un parco immobiliare con un fabbisogno energetico ridotto per il riscaldamento, il

raffreddamento e la produzione di acqua calda nonché un basso consumo di energia per l'illuminazione e la ventilazione deve essere riconosciuto dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, includere nelle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine considerazioni su come aumentare la prestazione energetica del parco immobiliare dell'UE riducendo il loro fabbisogno energetico per il riscaldamento, il rinfrescamento e la produzione di acqua calda e il consumo per l'illuminazione e la ventilazione abbia un impatto rilevante in termini di miglioramento della qualità dell'aria ambiente. Ciò è particolarmente importante negli Stati membri in cui la concentrazione di tali sostanze inquinanti supera troppo spesso i limiti di emissione stabiliti dalla legislazione dell'UE.

Or. en

Emendamento 74
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(2 bis) Il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici riduce la domanda di combustibili per il riscaldamento, soprattutto per quanto concerne i combustibili solidi, e contribuisce di conseguenza a migliorare la qualità dell'aria interna ed esterna e a conseguire in maniera efficiente sotto il profilo dei costi gli obiettivi della politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, come stabilito in particolare dalla direttiva sulla qualità dell'aria^{1 bis}. Di conseguenza, la riduzione della domanda di energia negli immobili dovrebbe essere considerata un elemento

della politica della qualità dell'aria, in generale e soprattutto negli Stati membri in cui il conseguimento dei limiti dell'Unione per quanto concerne le emissioni di sostanze inquinanti atmosferiche è difficile e l'efficienza energetica potrebbe contribuire a conseguire tali obiettivi.

^{1 bis} Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pagg. 1-31).

Or. en

Motivazione

Il settore residenziale è responsabile di importanti quote di emissioni inquinanti in Europa derivanti dal fumo provocato dalla combustione dei combustibili solidi utilizzati per il riscaldamento. Tali sostanze inquinanti aumentano la mortalità, la morbilità e i ricoveri ospedalieri, segnatamente in quanto i valori delle emissioni misurati vanno spesso ben oltre i limiti stabiliti dalla legislazione dell'UE in materia di qualità dell'aria.

Emendamento 75

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Victor Negrescu, Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Jens Geier, Olle Ludvigsson, Martina Werner

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(2 bis) Considerando la necessità di aggregare e coadiuvare lo sviluppo dei progetti, il cammino per ridurre i rischi degli investimenti di efficienza energetica e la necessità di utilizzare in modo più efficace i fondi pubblici, è necessario promuovere soluzioni finanziarie

innovative, quali i regimi obbligatori di efficienza energetica, il Fondo europeo per gli investimenti strategici e i mutui "verdi". È altresì fondamentale fare un uso migliore dei fondi strutturali e d'investimento sotto forma di sovvenzioni e di strumenti finanziari, quali i prestiti, le partecipazioni, le garanzie e gli strumenti "prontamente disponibili".

Or. en

Emendamento 76
Flavio Zanonato

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(2 bis) Circa 50 milioni di famiglie nell'Unione europea subiscono una situazione di povertà energetica. La povertà energetica dovrebbe essere definita come l'incapacità di una famiglia di sostenere un livello adeguato di fornitura di energia tale da garantire livelli di base di comfort e salute, in ragione della combinazione tra basso reddito, alti prezzi dell'energia e alloggi di scarsa qualità e dalle scarse prestazioni. Gli attuali tassi di rinnovo degli edifici sono insufficienti e gli edifici appartenenti a o abitati da cittadini a basso reddito a rischio di precarietà energetica sono i più difficili da raggiungere.

Or. en

Emendamento 77
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Dalla revisione e dalla valutazione d'impatto risulta necessaria una serie di modifiche per rafforzare le disposizioni vigenti della direttiva 2010/31/UE e semplificare taluni aspetti.

Emendamento

(5) Dalla revisione e dalla valutazione d'impatto risulta necessaria una serie di modifiche per rafforzare le disposizioni vigenti della direttiva 2010/31/UE e semplificare taluni aspetti ***che consentono di accelerare il processo di ristrutturazione degli edifici già esistenti volta all'aumento dell'efficienza energetica.***

Or. pl

Motivazione

Nonostante le normative attualmente in vigore, il tasso di ristrutturazione degli edifici volta all'aumento dell'efficienza energetica è di almeno tre volte inferiore.

Emendamento 78

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori ***devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli*** obiettivi a ***medio*** (2030) e a lungo termine (2050).

Emendamento

(6) ***Non da ultimo alla luce dell'accordo di Parigi,*** l'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori ***necessitano di un quadro stabile stabilito attraverso una chiara visione a lungo termine al fine di conseguire un parco immobiliare a energia quasi zero*** entro il 2050, ***con tappe vincolanti per conseguire gli*** obiettivi a ***breve (2030), a medio (2040)*** e a lungo termine (2050).

¹² Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050

¹² Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050

Emendamento 79
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare **le** tappe intermedie verso il conseguimento degli obiettivi a medio (2030) e a lungo termine (2050).

¹² Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).

Emendamento

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per **obiettivi ambiziosi e tappe e misure chiare** al fine di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero **mirare a conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di efficienza energetica di almeno il 40 % entro il 2030 e** individuare tappe intermedie **aggiuntive** verso il conseguimento degli obiettivi a medio (2030) e a lungo termine (2050).

¹² Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).

Emendamento 80
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

6. L'Unione si è impegnata a elaborare

Emendamento

6. L'Unione si è impegnata a elaborare

un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di **decarbonizzare gli** edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli obiettivi a medio (2030) e a lungo termine (2050).

¹² Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).

un sistema dell'energia sicuro, competitivo, **efficiente** e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di **avere** edifici **ad alta efficienza** entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli obiettivi a medio (2030 e 2040) e a lungo termine (2050). **Tale transizione può avvenire unicamente stimolando la ristrutturazione del parco immobiliare, inclusi tutti gli edifici pubblici, in modo da ridurre la domanda energetica degli edifici del 30 %, tenendo conto delle circostanze nazionali, delle condizioni climatiche e delle tipologie di edificio.**

¹² Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).

Or. it

Emendamento 81

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli obiettivi a medio

Emendamento

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero **cercare un equilibrio efficace in termini di costi tra la decarbonizzazione**

(2030) e a lungo termine (2050).

dell'approvvigionamento energetico e massima riduzione possibile del consumo finale di energia e individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli obiettivi a medio (2030) e a lungo termine (2050).

¹² Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).

¹² Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).

Or. en

Motivazione

La decarbonizzazione del parco immobiliare europeo dovrebbe essere perseguita nella maniera più efficace in termini di costi. Ciò comporta la ricerca del giusto equilibrio in termini di costi tra la decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico e la riduzione del consumo di energia.

Emendamento 82

Markus Pieper, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli obiettivi a **medio** (2030) e a lungo termine (2050).

¹² Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011)0885 final).

Emendamento

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli obiettivi a **breve** (2030), **a medio (2040)** e a lungo termine (2050).

¹² Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011)0885 final).

Motivazione

Nell'attuale legislazione europea non compare una disposizione riguardante una norma relativa alle emissioni quasi 0 per tutti gli edifici entro il 2050 e l'obiettivo non è realizzabile con mezzi economicamente accettabili; è pertanto preferibile la formulazione della Commissione di "basse emissioni di CO2".

Emendamento 83**Notis Marias****Proposta di direttiva****Considerando 6***Testo della Commissione*

6.L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli obiettivi *a medio (2030) e a lungo termine (2050)*.

5 Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).

Emendamento

6.L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050¹². Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli obiettivi a lungo termine (2050).

5 Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).

Or. el

Emendamento 84**Florent Marcellesi**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva**Considerando 6 bis (nuovo)**

(6 bis) Gli sforzi dell'Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare devono riflettere l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP21) del 2015, tenendo conto del fatto che quasi il 50 % della domanda finale di energia dell'Unione è usata per riscaldamento e raffreddamento, di cui l'80 % negli edifici. Al più tardi entro il 2050, gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione devono pertanto essere raggiunti basando la fornitura al 100 % sulle rinnovabili, il che può essere conseguito solo riducendo il consumo energetico europeo e applicando pienamente il principio della priorità all'efficienza energetica ("energy efficiency first"), in quanto le misure di efficienza energetica sono il modo economicamente più efficace per conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 85
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Gli sforzi dell'Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare devono riflettere l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP21) del 2015, tenendo conto del fatto che quasi il 50 % della domanda finale di energia dell'Unione è usata per riscaldamento e raffreddamento, di cui l'80 % negli edifici. In futuro, gli obiettivi energetici e climatici dell'UE dovrebbero pertanto essere basati al 100 % sulle

rinnovabili, il che può essere conseguito solo riducendo il consumo energetico e applicando pienamente il principio della priorità all'efficienza energetica ("energy efficiency first").

Or. pl

Emendamento 86
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(6 bis) Il parco immobiliare europeo è responsabile per il 40 % del consumo energetico e per il 36 % delle emissioni di CO₂ nell'UE. Al fine di conseguire gli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione, la domanda energetica del parco immobiliare deve essere ridotta dell'80 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005, il che richiede che gli Stati membri fissino chiari obiettivi a lungo termine (2050) e intermedi (2020, 2030, 2040) tenendo conto del fatto che il loro contributo nazionale alla domanda finale di energia dell'Unione per il 2030 non deve essere superiore a 169 Mtep nel settore residenziale e a 108 Mtep nel settore edilizio terziario.

Or. en

Emendamento 87
Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Victor Negrescu, Kathleen Van Brempt, Edouard Martin, Olle Ludvigsson, Eugen Freund, Miroslav Poche, Martina Werner

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(6 bis) Gli sforzi dell'Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare devono riflettere l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP21) del 2015, tenendo conto del fatto che quasi il 50 % della domanda finale di energia dell'Unione è usata per riscaldamento e raffreddamento, di cui l'80 % negli edifici. Gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione devono pertanto essere basati al 100 % sulle rinnovabili entro il 2050, il che può essere realizzato solo applicando pienamente le potenzialità di risparmio energetico e il principio della priorità all'efficienza energetica ("energy efficiency first").

Or. en

Emendamento 88

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050 e per ridurre le emissioni di gas serra, l'Unione europea dovrebbe adottare un approccio olistico al concetto di efficienza energetica degli edifici. Pertanto l'Unione europea dovrebbe valutare entro il 2024 l'eventuale estensione della portata giuridica della presente direttiva per includere l'energia incorporata utilizzata per la costruzione di un edificio e dei suoi singoli componenti.

Or. it

Emendamento 89

Jerzy Buzek

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(6 bis) Tenendo conto del fatto che quasi il 50 % della domanda finale di energia dell'Unione è usata per riscaldamento e raffreddamento, di cui l'80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione dipende fortemente dagli sforzi dell'UE nel rinnovare il suo parco immobiliare dando la priorità all'efficienza energetica e al risparmio energetico, nonché garantendo un efficace utilizzo delle energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento 90

Markus Pieper, Angelika Niebler, Herbert Reul

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Gli sforzi dell'Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare devono riflettere l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP21) del 2015, tenendo conto del fatto che quasi il 50 % della domanda finale di energia dell'Unione è usata per riscaldamento e raffreddamento, di cui l'80 % negli edifici.

Or. de

Motivazione

L'UE non dovrebbe fissare obiettivi per il 2050, neanche per le energie rinnovabili e ancor meno nella direttiva sull'efficienza degli edifici.

Emendamento 91
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(6 ter) La ristrutturazione del parco immobiliare europeo non solo riduce le bollette energetiche dell'UE e dei suoi cittadini, ma è altresì fondamentale per conseguire gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione, rafforzerà la competitività dell'Unione e creerà migliaia di posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 92
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(6 quater) Affinché la forza lavoro europea sia pronta ad affrontare i lavori di ristrutturazione del parco immobiliare e ad applicare le più moderne tecniche, materiali e innovazioni digitali, dovrebbero esseri posti in essere programmi educativi e attività di formazione e di sviluppo delle competenze su misura.

Or. en

Emendamento 93
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione

(7) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza.

¹³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento

(7) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE *(riveduta)* nella quale si inseriscono con maggiore coerenza *e nella quale mirano a concretizzare i piani degli Stati membri di conseguire un parco immobiliare a energia quasi zero entro il 2050 nell'UE. Pur mantenendo questo obiettivo a lungo termine, esse dovrebbero essere valutate in base ai progressi realizzati e aggiornate ogni 5 anni al fine di definire le misure scelte per conseguire tassi e tappe di ristrutturazione ambiziosi. Le strategie di ristrutturazione a lungo termine contribuiranno a rafforzare la competitività e a creare posti di lavoro a livello locale non esternalizzabili, a combattere la disoccupazione giovanile e la povertà energetica e a fornire ai cittadini immobili efficienti sotto il profilo dell'energia, salubri e sicuri.*

¹³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 94
Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione

(7) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza.

¹³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento

(7) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza ***ed essere aggiornate per chiarire le ambizioni relativamente a un parco immobiliare altamente decarbonizzato con un fabbisogno energetico per il riscaldamento, il rinfrescamento e la produzione di acqua calda estremamente ridotto e con un consumo di energia per l'illuminazione e la ventilazione molto basso.***

¹³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 95

Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Pervenche Berès, Eugen Freund, Eva Kaili, Edouard Martin, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Victor Negrescu, Flavio Zanonato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Dan Nica, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Martina Werner

**Proposta di direttiva
Considerando 7**

Testo proposto dalla Commissione

(7) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE

nella quale si inseriscono con maggiore coerenza.

¹³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

nella quale si inseriscono con maggiore coerenza *ed essere aggiornate per garantire l'accesso a un'energia economicamente accessibile anche ai cittadini più vulnerabili.*

¹³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 96 **Patrizia Toia**

Proposta di direttiva **Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Le strategie di ristrutturazione a lungo termine devono prevedere obiettivi chiari e ambiziosi e definire misure specifiche per garantire le ristrutturazioni necessarie, anche attraverso un adeguato supporto finanziario. Tali misure dovrebbero includere il sostegno a misure individuali e mirate all'efficienza energetica nel settore privato, oltre che prevedere sistemi di efficientamento di più unità abitative grazie anche all'aggregazione di progetti concentrati in specifiche aree urbane. Gli interventi di minore entità consentono ai cittadini di contribuire efficacemente agli obiettivi di efficienza energetica, favorendo le imprese, anche PMI, operanti a livello locale o regionale.

Or. it

Motivazione

Un'adeguata programmazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici dovrebbe prevedere incentivi per l'aggregazione di progetti, consentendo anche attraverso singoli interventi privati di raggiungere obiettivi su più larga scala.

Emendamento 97

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 bis) A livello locale e regionale, la pianificazione territoriale integrata e i piani olistici di riqualificazione dei quartieri dovrebbero tenere conto dei meriti di immobili completamente integrati all'interno del loro sistema energetico circostante, del piano di mobilità e dell'ambiente generale, dal momento che tale approccio consentirà di attuare in maniera più efficace gli obiettivi in termini di ristrutturazioni mirate al risparmio energetico, al teleriscaldamento e telerinfrescamento urbano basati sulle energie rinnovabili, all'intelligenza e alla mobilità sostenibile di cui alla presente direttiva e massimizzerà importanti vantaggi non correlati all'energia quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la qualità dell'aria, i miglioramenti sul versante della salute e la riduzione della povertà energetica.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito dei piani di riqualificazione dei quartieri, un approccio sistemico può prevedere che un nuovo immobile dotato di un sistema di generazione del calore moderno ed altamente efficiente fornisca energia agli immobili limitrofi dotati di vecchi impianti inefficienti. Tale approccio potrebbe combinarsi con incentivi e programmi di consulenza di accompagnamento per avviare ristrutturazioni private e iniziative infrastrutturali locali per

la mobilità sostenibile, l'economia collaborativa e le misure necessarie per consentire i progetti dei cittadini in ambito energetico.

Emendamento 98

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 bis) La profonda ristrutturazione del parco immobiliare esistente deve creare nuovi posti di lavoro di qualità nell'Unione, soprattutto nelle piccole e medie imprese. In tale contesto, è necessario che gli Stati membri prevedano un collegamento chiaro tra le loro strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine e iniziative adeguate volte a promuovere le competenze e la formazione nel settore delle costruzioni e dell'efficienza energetica, incluse le iniziative volte ad agevolare il rispetto della pertinente normativa in materia di salute e sicurezza quale la direttiva 148/2009/CE, con particolare riguardo alle esigenze delle microimprese.

Or. en

Emendamento 99

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 bis) Per favorire l'effettivo conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione nonché ristrutturazioni edilizie efficaci in termini di costi, le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine

dovrebbero integrare considerazioni volte a migliorare il clima, la salubrità e la sicurezza degli ambienti interni, compresa la sicurezza antincendio, anche combinando le ristrutturazioni con la rimozione dell'amianto e di altre sostanze nocive, nel pieno rispetto delle pertinenti norme in materia di sicurezza e salute, e favorendo il rispetto dei testi legislativi vigenti, come la direttiva 2009/148/CE.

Or. en

Emendamento 100

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

**Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 bis) Per favorire il conseguimento efficace sotto il profilo dei costi degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione nonché ristrutturazioni edilizie efficaci in termini di costi, le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero integrare considerazioni volte a ridurre l'inquinamento atmosferico e a migliorare la salubrità e il clima degli ambienti interni, anche combinando le ristrutturazioni con la rimozione dell'amianto o di altre sostanze nocive, prevenendo in tal modo la rimozione illegale di sostanze pericolose, e favorendo il rispetto dei testi legislativi vigenti, come la direttiva 2009/148/CE.

Or. en

**Emendamento 101
Miriam Dalli**

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 bis) Il miglioramento del consumo energetico degli immobili europei ha un enorme potenziale inutilizzato e attraverso obiettivi ambiziosi in termini di ristrutturazione profonda è possibile creare milioni di posti di lavoro in tutta Europa, segnatamente all'interno delle PMI. Il giusto insieme di competenze professionali svolge un ruolo chiave al fine di sfruttare questo potenziale e migliorare il parco immobiliare europeo, pertanto gli Stati membri dovrebbero introdurre meccanismi volti a promuovere l'ulteriore sviluppo delle competenze e della formazione nel settore delle costruzioni e dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 102
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 bis) Le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero precisare i risultati attesi e il contributo al raggiungimento dell'obiettivo generale di efficienza energetica del 40 % entro il 2030, conformemente alla direttiva 2012/27/UE, tenendo conto che ogni punto percentuale di aumento del risparmio energetico riduce le importazioni di gas del 2,6 % e contribuisce dunque attivamente all'indipendenza energetica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 103

Vladimír Maňka

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 bis) Le misure per l'ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici tengono conto delle condizioni climatiche e locali, nonché del clima degli ambienti interni, dei requisiti in termini di salute e sicurezza, compresa la sicurezza antincendio, della qualità dell'aria interna ed esterna e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.

Or. en

Motivazione

La salvaguardia della sicurezza antincendio negli edifici dovrebbe essere la priorità, considerando la maggiore quantità di materiali combustibili attualmente utilizzati nel settore edilizio e il più elevato rischio di calore, incendio o cortocircuito dovuto all'installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici (articolo 2).

Emendamento 104

Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 bis) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di ristrutturazione e promuovere un approccio più olistico alla ristrutturazione, le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero essere aggiornate per fornire orientamenti chiari in merito all'istituzione di strategie nazionali.

Emendamento 105

Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 bis) Oltre ai progetti di ristrutturazione di grande portata e aggregati, gli Stati membri dovrebbero sostenere interventi più piccoli, maggiormente accessibili a una percentuale maggiore della popolazione e coinvolgere principalmente le PMI e le imprese locali.

Or. en

Emendamento 106

Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 bis) Le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero precisare i risultati attesi e il contributo al raggiungimento dell'obiettivo vincolante di efficienza energetica del 40 % entro il 2030.

Or. en

Emendamento 107

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) Tale revisione include disposizioni concernenti la definizione dell'efficienza energetica come priorità in termini di infrastrutture, riconoscendo come essa rispetti pienamente la definizione di infrastruttura utilizzata dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni economiche, oltre a renderla un elemento fondamentale e una priorità per le future decisioni in materia di investimenti nell'infrastruttura energetica europea^{1 bis}. Il miglioramento dell'efficienza energetica è altresì fondamentale per garantire la sicurezza geopolitica a lungo termine.

^{1 bis} Formulazione contenuta nella risoluzione del Parlamento europeo del 2 giugno 2016 sulla relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE)-(2015/2232(INI)).

Or. en

Emendamento 108
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 ter) Sin dalla fase di pianificazione, l'approccio olistico dovrebbe garantire che gli immobili siano progettati e possano essere trasformati per soddisfare le esigenze degli occupanti attuali e futuri, nonché per fornire servizi ai sistemi.

Or. en

Emendamento 109
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 quater) Le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero precisare il contributo dei segmenti edilizi al tasso annuo di ristrutturazione del 3 % al fine di raggiungere l'obiettivo generale di efficienza energetica del 40 % entro il 2030, conformemente alla direttiva 2012/27/UE (riveduta).

Or. en

Emendamento 110
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 quinquies) L'accesso a servizi di consulenza energetica indipendenti è fondamentale per i cittadini e per gli enti locali e regionali perché possano informarsi in merito alle ristrutturazioni profonde o alle ristrutturazioni profonde per fasi, alle tecnologie efficienti sul piano energetico, agli strumenti finanziari disponibili e alle misure di accompagnamento. Combinati con dispositivi di efficienza energetica e kit con costi iniziali bassi o nulli, essi possono essere finanziati dai fondi UE^{3 bis} e generare risparmi notevoli anche nei nuclei familiari caratterizzati da

frammentazione degli incentivi e/o basso reddito.

*^{3 bis} Feasibility study to finance low-cost energy efficiency measures in low income households from EU Funds (Studio di fattibilità sul finanziamento, attraverso i fondi UE, di misure a basso costo a favore dell'efficienza energetica nei nuclei familiari a basso reddito)
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/low_cost_energy_efficiency_measures_-_final_report.pdf*

Or. en

Emendamento 111
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7 sexies (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7 sexies) Gli immobili salubri dovrebbero essere caratterizzati dal fatto di essere accessibili e costruiti con materiali progettati per durare e non tossici, riparabili e riciclabili conformemente alle disposizioni dell'economia circolare, nonché essere in grado di aiutare gli occupanti a utilizzare l'energia in modo efficiente e a produrre energia. Dovrebbero avere un'illuminazione naturale e incorporata sufficiente e adatta, essere ventilati e riscaldati correttamente al fine di mantenere un ambiente interno salubre soddisfacendo al contempo i requisiti minimi di prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 112

Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Kathleen Van Brempt, Olle Ludvigsson, Eva Kaili, Eugen Freund, Martina Werner

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

(8) I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

Emendamento

(8) I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali. ***Tali obiettivi dovrebbero, tuttavia, tenere in considerazione i consumatori meno digitalmente attivi, che non dovrebbero rimanere indietro. Le infrastrutture fisiche interne agli edifici sono trattate nella direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli incentivi mirati dovrebbero tenere conto degli obiettivi di connettività dell'Unione, che sono un presupposto per lo sviluppo di abitazioni connesse e intelligenti. Tuttavia, gli immobili a emissioni quasi zero con un buon isolamento possono bloccare la connessione mobile al loro interno e ostacolare lo sviluppo di piccole celle e reti 5G, a meno che la questione non sia affrontata in fase di costruzione e di ristrutturazione.***

Or. en

Emendamento 113

Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Pavel Telička

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

(8) I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

Emendamento

(8) I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. ***Ciò offre nuove opportunità in termini di risparmio energetico, segnatamente fornendo ai consumatori informazioni più precise sui loro modelli di consumo, consentendo loro di ottimizzare il proprio consumo energetico e consentendo al gestore di sistema di gestire meglio la rete.*** Per digitalizzare il settore edilizio ***e trarre vantaggio da queste opportunità*** occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

Or. en

Emendamento 114
Pavel Telička, Gesine Meissner, Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

(8) I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

Emendamento

(8) I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio ***e promuovere lo sviluppo sistemico di città intelligenti*** occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

Emendamento 115

Notis Marias

Proposta di direttiva**Considerando 8***Testo della Commissione*

8.I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

Emendamento

8.I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio occorre predisporre incentivi *adeguati e* mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

Or. el

Emendamento 116

Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Kathleen Van Brempt, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Eva Kaili, Eugen Freund, Martina Werner

Proposta di direttiva**Considerando 8 bis (nuovo)***Testo proposto dalla Commissione**Emendamento*

(8 bis) È fondamentale tenere in considerazione il potenziale straordinario delle opportunità generate dallo sviluppo delle tecnologie TIC, dei controlli intelligenti, dei megadati e dell'Internet degli oggetti in fase di elaborazione di misure volte a migliorare l'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 117

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

9. *Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.*

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 118

Pavel Telička, Gesine Meissner

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

(9) *Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in*

Emendamento

(9) *Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne il sistema comune dell'Unione europea per valutare l'idoneità alle*

modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

tecnologie intelligenti degli edifici. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità. *L'utilizzo del sistema per valutare l'idoneità alle tecnologie intelligenti degli edifici dovrebbe essere volontario per gli Stati membri.*

Or. en

Emendamento 119 **Barbara Kappel**

Proposta di direttiva **Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia **e rassicurerà** l'occupante

Emendamento

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. **La Commissione dovrebbe condurre preventivamente una consultazione pubblica con i pertinenti portatori di interessi e con gli Stati membri dell'UE, allo scopo di elaborare una definizione dell'indicatore d'intelligenza e le disposizioni per la sua attuazione.** L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le

circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia. ***L'indicatore d'intelligenza è documentato nella certificazione su richiesta del proprietario ed è quindi compatibile con gli attestati di prestazione energetica. L'attestato di prestazione energetica può assicurare il proprietario e l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.***

Or. de

Emendamento 120

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento *e* interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

Emendamento

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe ***essere coerente con gli attestati di prestazione energetica e misurare l'adattabilità degli edifici in termini di profilo temporale del fabbisogno energetico, nonché misurare*** la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento, interagire con la rete ***e intensificare l'utilizzo di tecnologie rinnovabili disponibili in loco per la produzione di energia elettrica e il riscaldamento.*** L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti

sul valore *della flessibilità del fabbisogno energetico*, dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico *degli elementi passivi e* dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

Or. en

Emendamento 121

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di *usare le TIC e i sistemi elettronici* per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

Emendamento

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione *secondo la metodologia enunciata nella presente direttiva*. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe *essere collegato all'attestato di prestazione energetica e* misurare la capacità degli edifici di *garantire flessibilità* per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

Or. en

Emendamento 122

Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Kathleen Van Brempt, Edouard Martin, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Eva Kaili, Eugen Freund, Miroslav Poche, Martina Werner

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

Emendamento

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità; ***nel contempo, i consumatori dovrebbero avere sempre sotto controllo i loro dati.***

Or. en

Emendamento 123

Esther de Lange, Michel Dantin, Paul Rübig

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione

Emendamento

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione

dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento, **la distribuzione dell'energia** e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

Or. en

Emendamento 124

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

9 bis. Il calcolo del livello ottimale in funzione dei costi sottostanti al fine di elaborare strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine e decisioni in merito ai criteri minimi di efficienza dovrebbe anche tenere debitamente conto dei vantaggi economici e non correlati all'energia delle misure di efficienza energetica quali la creazione di posti di lavoro, il valore patrimoniale, la riduzione della dipendenza dalle importazioni, la salubrità e la qualità dell'aria interna ed esterna attraverso valori armonizzati di riferimento quale parte integrante degli orientamenti relativi alla metodologia ampliata di

calcolo del livello ottimale in funzione dei costi.

Or. en

Emendamento 125
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Le strategie nazionali di ristrutturazione energetica a lungo termine degli edifici devono essere finalizzate a massimizzare il loro potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, favorendo apprendistati e corsi di formazione adatti alle occupazioni vecchie e nuove, attraverso la promozione dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e del reinserimento delle persone in cerca di lavoro, nel quadro del dialogo sociale intrattenuto in ogni Stato membro a livello locale, regionale e nazionale.

Or. fr

Emendamento 126
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(9 ter) I sistemi tecnici per l'edilizia, i sistemi di automazione e controllo degli edifici e gli elettrodomestici devono altresì continuare a contribuire al raggiungimento del risparmio energetico attraverso requisiti minimi di

*progettazione ecocompatibile
regolarmente aggiornati e rivisti verso
l'alto e valutazioni sull'intero ciclo di vita,
nonché attraverso un'adeguata
etichettatura energetica.*

Or. en

Motivazione

I sistemi di automazione e controllo e gli ascensori fanno parte del prossimo lotto di requisiti di progettazione ecocompatibile e tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e le apparecchiature dovrebbero continuare a essere progettati per garantire risparmi ai sistemi che gestiscono o di cui fanno parte, ma anche al proprio interno.

Emendamento 127

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre *agli* edifici di *sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia.* In quest'ottica è *necessario ampliare* la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Emendamento

(10) *Un approccio olistico, ristrutturazioni profonde,* l'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre *a interi quartieri di trasformarsi in quartieri a energia quasi zero, in cui gli edifici ad alta efficienza energetica sono elementi essenziali del sistema energetico e dei piani di mobilità sostenibile locali.* In quest'ottica, è *fondamentale un approccio olistico alla pianificazione territoriale, che tenga conto anche dei benefici collaterali, non correlati all'energia, quali la salubrità e la qualità dell'aria, l'attenzione alle ristrutturazioni profonde, l'apertura alle innovazioni future e l'ampliamento della* definizione e del ruolo dei sistemi tecnici per l'edilizia *a risparmio energetico.*

Or. en

Emendamento 128
Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Emendamento

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie **a incrementare l'utilizzo delle biciclette e il ricorso** alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia **e come strumento per l'equilibrio della rete, garantendo nel contempo che le infrastrutture per i pedoni e i ciclisti, nonché il loro collegamento con il trasporto pubblico, e le infrastrutture per i veicoli elettrici siano integrate negli sforzi di pianificazione urbana degli Stati membri**. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Or. en

Emendamento 129
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo

Emendamento

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo

anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia. ***Occorrono sistemi di isolamento termico, riscaldamento e raffreddamento innovativi, ponendo particolarmente l'accento sugli impianti di cogenerazione centralizzati e sulla produzione di energia rinnovabile presso i clienti finali.***

Or. pl

Motivazione

L'energia rinnovabile generata dai pannelli solari può essere anche utilizzata per ricaricare le batterie dei veicoli.

Emendamento 130

Esther de Lange, Michel Dantin, Paul Rübzig

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Emendamento

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. ***Anche l'acqua può essere una fonte di energia negli edifici. I sistemi di recupero di calore possono, ad esempio, consentire la produzione di calore dalle acque reflue.*** In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Or. en

Emendamento 131
Miriam Dalli

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Emendamento

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici **e al settore dei trasporti** di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo **e la realizzazione** delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Or. en

Emendamento 132
Notis Marias

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

10.L'innovazione e le nuove tecnologie **permettono** inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Emendamento

10.L'innovazione e le nuove tecnologie **offrono** inoltre agli edifici **l'ambiziosa opportunità** di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Or. el

Emendamento 133
Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(10 bis) ***Gli Stati membri dovrebbero incentivare l'utilizzo dei materiali edili naturali a basso tenore di carbonio e l'impiego dei tetti verdi e delle superfici fresche in occasione di importanti ristrutturazioni degli edifici, in quanto tali materiali possono essere efficacemente utilizzati per migliorare la qualità dell'aria e la resilienza degli edifici, far fronte al peggioramento delle condizioni climatiche, in particolare nelle aree urbane, e migliorare la prestazione energetica globale degli edifici.***

Or. en

Emendamento 134
Henna Virkkunen

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(10 bis) ***Una visione chiara per garantire la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050 richiede un livello di ambizione elevato. Quando il consumo energetico sarà prossimo allo zero, la quota di energia incorporata sarà più decisiva nell'intero ciclo di vita degli edifici. La visione futura di un parco immobiliare decarbonizzato dovrebbe includere l'energia incorporata negli edifici. Costruire con il legno è, pertanto, positivo per il clima.***

Emendamento 135

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Occorre promuovere la ricerca e la sperimentazione di nuove soluzioni in grado di ottimizzare, ove possibile, il livello di prestazione energetica degli edifici e dei siti storici, garantendo allo stesso tempo la protezione e la conservazione del patrimonio culturale.

Or. it

Emendamento 136

Miroslav Poche

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(10 bis) L'incremento della prestazione energetica degli edifici deve tenere conto delle nuove conoscenze scientifiche in merito al rapporto tra i servizi e la progettazione degli edifici e la salute e il benessere degli occupanti.

Or. en

Emendamento 137

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(10 bis) ***Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che l'innovazione e le nuove tecnologie richiedono maggiori investimenti nella formazione e nelle competenze, che sono necessari per l'efficace attuazione di tali tecnologie.***

Or. en

Emendamento 138

Pavel Telička, Gesine Meissner, Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(10 bis) ***La presente direttiva difficilmente può pregiudicare lo sviluppo e l'innovazione nel settore della mobilità elettronica, dell'edilizia o dei sistemi intelligenti. Di conseguenza, il principio della neutralità tecnologica dovrebbe applicarsi all'intero testo della direttiva.***

Or. en

Emendamento 139

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter. Soluzioni di tipo naturale, quali una vegetazione stradale ben progettata, i tetti verdi e muri che garantiscano isolamento e ombra agli edifici riducono la domanda di energia limitando la necessità di riscaldamento e

Emendamento 140
Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

11. La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

Emendamento

11. La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati. ***Occorre tenere conto di fattori come la progettazione iniziale dell'edificio e il suo orientamento per stabilire un punto di partenza più elevato della prestazione energetica, che possa tradursi in risparmi per quanto riguarda gli ulteriori miglioramenti degli impianti, degli involucri e dell'illuminazione. È allo stesso tempo necessario sviluppare la realizzazione dei sistemi di monitoraggio per ottenere dati in tempo reale al fine di***

ottimizzare gli impianti in qualsiasi momento.

Or. es

Emendamento 141

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione

(11) La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

Emendamento

(11) La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile *per gli edifici nuovi e può essere semplificato dalle prescrizioni volte a conseguire lo standard di consumo energetico prossimo allo zero*. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi *e dovrebbero essere rese obbligatorie*. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

Or. en

Emendamento 142
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

Emendamento

(11) La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi ***per aiutare i consumatori in condizioni di povertà energetica***. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

Or. de

Emendamento 143
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

***(11 bis) Edifici più efficienti
offrono maggiore comfort e benessere agli
occupanti e migliorano la salute***

riducendo la mortalità e la morbilità dovute a un clima poco salubre. I ponti termici, le temperature, l'inadeguatezza dell'isolamento e la mancata progettazione delle canalizzazioni dell'aria possono generare temperature superficiali al di sotto della temperatura di rugiada dell'aria, oltre che umidità. Involucri ben progettati sono fondamentali per prevenire e controllare l'eccesso di umidità e di proliferazione microbica in quanto prevengono i ponti termici e l'ingresso di acqua in fase liquida o vapore. Oggi non sono sufficientemente prese in considerazione nemmeno soluzioni tecniche semplici, anche in fase di progettazione dell'edificio, per evitare la temperatura del punto di rugiada, come i tagli termici.

Or. en

Emendamento 144

Françoise Grossetête, Anne Sander, Nadine Morano

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(11 bis) Le linee guida dell'OMS del 2009 indicano che, per quanto concerne la qualità dell'aria interna, edifici più efficienti offrono maggiore comfort e benessere agli occupanti e migliorano la salute. I ponti termici, l'inadeguatezza dell'isolamento e la mancata progettazione delle canalizzazioni dell'aria possono generare temperature superficiali al di sotto della temperatura di rugiada dell'aria e umidità. È, pertanto, fondamentale garantire un isolamento completo e omogeneo dell'edificio, compresi i balconi, le finestre, i tetti, i muri, le porte e i pavimenti.

Emendamento 145

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(11 bis) Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare la prestazione termica degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine, occorrerebbe concentrarsi sulle misure che evitano il surriscaldamento, come l'ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell'opera edilizia, nonché sull'ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di rinfrescamento passivo, soprattutto quelle che migliorano le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.

Or. en

Motivazione

Formulazione contenuta in una frazione del considerando 25 della direttiva 2010/31/UE, che va mantenuta in quanto è importante concentrarsi su misure volte a evitare che, soprattutto nelle aree urbane, si registri un incremento del surriscaldamento.

Emendamento 146

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le

(12) I sistemi passivi per l'edilizia che non consumano energia in fase di funzionamento, un'efficace gestione degli impianti da parte di professionisti e i

ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta *sui miglioramenti* dell'efficienza energetica.

sistemi di automazione e controllo degli edifici in buono stato di manutenzione ed efficienti sul piano energetico, volti al controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno tutti i loro meriti e forniscono esempi di considerevole risparmio energetico efficace sotto il profilo dei costi. In caso di ristrutturazioni profonde per fasi, sarebbe opportuno pianificare attentamente l'ordine ottimale dei miglioramenti dell'efficienza energetica. La sostituzione e il dimensionamento dei sistemi tecnici e dei sistemi di automazione e controllo degli edifici dovrebbero tenere conto dei piani in materia di ristrutturazione profonda per fasi. In questi casi, essi consentono risparmi continui al di là del periodo di ammortamento, che possono essere reinvestiti nella fase successiva della ristrutturazione profonda per fasi. Specialmente nei grandi impianti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici possono essere un efficace complemento delle ispezioni. A condizione che facciano scattare l'intervento dei proprietari o degli amministratori sulla base delle informazioni fornite, possono contribuire a garantire risparmi energetici nel tempo, ragion per cui l'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Dovrebbe essere possibile esentare dall'obbligo aggiuntivo di ispezione i sistemi tecnici esplicitamente coperti da un contratto di rendimento energetico. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica *da parte dei certificatori* sosterranno la

verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta *sulle possibilità di miglioramento dell'efficienza energetica e su impianti rinnovabili alternativi ad alta efficienza.*

Or. en

Emendamento 147

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Kathleen Van Brempt, Edouard Martin, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Martina Werner

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

(12) *Specialmente* nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire *efficacemente* le ispezioni. *L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni* nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di

Emendamento

(12) *L'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici presentano grandi potenzialità in termini di considerevoli risparmi energetici efficaci sotto il profilo dei costi, sia per i consumatori che per le imprese. In particolare* nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di *essere efficaci e, dato che stimolano l'azione informata in materia di risparmio energetico, possono* sostituire le ispezioni nei grandi immobili non residenziali e, *con sempre maggior frequenza, anche* nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. *Dovrebbe, tuttavia, essere possibile esentare dall'obbligo di ispezione i sistemi tecnici esplicitamente coperti da un programma di una società di servizi energetici. Al fine di evitare doppie*

manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

ispezioni, gli impianti che sono gestiti da un gestore di rete e che sono soggetti a ispezioni a livello di sistema dovrebbero essere esentati da tale obbligo. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica (***APE***). Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 148

Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

(12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire ***efficacemente*** le ispezioni. ***L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni*** nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle

Emendamento

(12) ***L'automazione degli edifici, la gestione degli impianti di edifici, e il controllo elettronico dei sistemi tecnici presentano grandi potenzialità in termini di risparmi energetici considerevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, sia per i consumatori che per le imprese.*** Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di ***essere efficaci e possono, in alcuni casi,*** sostituire le ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni, ***poiché permettono di agire sulla base delle informazioni***

banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

fornite, garantendo in questo modo risparmi energetici nel tempo. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa; *tuttavia, dovrebbe essere possibile esentare dall'obbligo di ispezione i sistemi tecnici esplicitamente coperti da un programma di una società di servizi energetici.* Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica (*APE*). Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 149

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

12. Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di *sostituire* efficacemente le ispezioni. *L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni* nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. *L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa.*

Emendamento

12. Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di *contribuire* efficacemente *a rafforzare* le ispezioni, *come anche* nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla

Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Or. it

Emendamento 150 **Hermann Winkler**

Proposta di direttiva **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. ***L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa.*** Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai

Emendamento

(12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. ***Fintanto che un siffatto sistema di automazione degli edifici non sarà realizzato in maniera generalizzata, le attuali alternative rappresentano una soluzione accettabile.*** Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle

requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Or. de

Emendamento 151

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

(12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno

Emendamento

(12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico *degli elementi passivi e* dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di

un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 152 **Gerben-Jan Gerbrandy**

Proposta di direttiva **Considerando 12**

Testo proposto dalla Commissione

(12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Emendamento

(12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni **e la manutenzione**. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 153
Henna Virkkunen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

(12) *Specialmente nei grandi* impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Emendamento

(12) *La gestione competente degli* impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 154
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

(12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa ***economicamente più efficace*** alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Emendamento

(12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa più ***economica*** alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 155

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(12 bis) Gli Stati membri dovrebbero introdurre garanzie atte a prevenire la parziale riduzione dei miglioramenti in termini di risparmio

energetico^{1 bis}, compensati da un incremento del numero di apparecchiature, abitazioni più grandi (effetto di rimbalzo) o cambiamenti comportamentali imprevisti a seguito dell'installazione di sistemi intelligenti, attraverso politiche adeguate, azioni di sensibilizzazione e misure di informazione e di formazione obbligatoria per gli occupanti di edifici nuovi o ristrutturati sui sistemi tecnici per l'edilizia, nonché attraverso soluzioni passive e a bassa tecnologia e miglioramenti continui dell'efficienza energetica, valutazioni sull'intero ciclo di vita e un adeguato dimensionamento delle apparecchiature e dei sistemi attraverso la progettazione ecocompatibile.

^{1 bis} Agenzia europea dell'ambiente (AEA), Progress on energy efficiency in Europe (Progressi in materia di efficienza energetica in Europa), Figura 7.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione agli effetti di rimbalzo in modo tale che le loro politiche consentano risparmi energetici reali.

Emendamento 156

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. I sistemi di automazione e controllo svolgono un ruolo determinante nel garantire migliori servizi ai residenti degli edifici e flessibilità al sistema dell'energia elettrica mediante la riduzione e lo spostamento della relativa domanda e l'accumulo termico.

Emendamento 157

Dan Nica, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis, Eva Kaili, Adam Gierek, Peter Kouroumbashev, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, Miroslav Poche, Victor Negrescu

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(12 bis) Sottolinea l'importanza di garantire che le misure volte a migliorare la prestazione energetica degli edifici non si concentrino esclusivamente sull'involucro degli edifici, ma includano tutti gli elementi e i sistemi tecnici degli stessi.

Or. en

Emendamento 158

Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Kathleen Van Brempt, Eugen Freund, Miroslav Poche, Martina Werner

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, **che dovrebbe** essere **valutata** confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

(13) Per sfruttare al meglio le misure di finanza pubblica relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione **e promuovere ristrutturazioni olistiche degli immobili quale migliore soluzione per garantire un'elevata prestazione energetica e un maggiore comfort e salubrità degli ambienti interni. Le ristrutturazioni dovrebbero** essere **valutate** confrontando gli attestati di prestazione energetica prima

e dopo la ristrutturazione, *qualora ciò sia proporzionato all'entità della ristrutturazione, o utilizzando analoghi metodi di documentazione che siano adeguati e proporzionati. I meccanismi e gli incentivi finanziari dovrebbero ricoprire una posizione centrale nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine ed essere promossi attivamente dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero garantire che una determinata percentuale di finanziamenti sia stanziata in tale ambito per combattere la povertà energetica attraverso la riqualificazione energetica degli edifici abitati da famiglie a basso reddito.*

Or. en

Emendamento 159

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, *che dovrebbe* essere *valutata* confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

Emendamento

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità *e all'approccio olistico* della ristrutturazione *al fine di garantire un'elevata prestazione energetica degli edifici o dei quartieri interessati, con particolare riguardo alle famiglie in condizioni di povertà energetica. Tali ristrutturazioni dovrebbero* essere *valutate* confrontando la prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, *nonché i livelli dei valori di riferimento relativi ai vantaggi non correlati all'energia riguardanti il comfort, la qualità dell'aria, la povertà energetica e l'accesso alla mobilità sostenibile da parte degli abitanti prima e*

dopo la ristrutturazione.

Or. en

Emendamento 160
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, *che dovrebbe* essere *valutata* confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

Emendamento

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione *e promuovere ristrutturazioni olistiche degli immobili quale migliore soluzione per garantire un'elevata prestazione energetica e un maggiore comfort degli ambienti interni. Tali ristrutturazioni dovrebbero* essere *valutate* confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, *qualora ciò sia proporzionato all'entità della ristrutturazione, o utilizzando analoghi metodi di documentazione che siano adeguati e proporzionati e siano sempre basati sui dati relativi al consumo effettivo di energia.*

Or. en

Emendamento 161
Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è

Emendamento

(13) *Gli strumenti finanziari dovrebbero essere volti alla riduzione del fabbisogno e del consumo energetico e*

opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che *dovrebbe essere* valutata confrontando *gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione*.

alla fornitura di energia rinnovabile all'interno degli edifici o nelle vicinanze per l'autoconsumo. Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che *viene* valutata confrontando *la* prestazione energetica *migliorata* prima e dopo la ristrutturazione, *sulla base di dati verificabili relativi al consumo effettivo di energia*.

Or. en

Motivazione

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia mira a creare un quadro teso a ridurre il fabbisogno energetico del parco immobiliare dell'UE, incrementandone in tal modo la prestazione energetica globale. Le misure finanziarie dovrebbero, di conseguenza, essere legate a dati verificabili sul miglioramento delle prestazioni energetiche. Esse non dovrebbero riguardare la fornitura di sistemi basati sulle energie rinnovabili che non sono installati nell'edificio o nelle sue vicinanze.

Emendamento 162

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

(13) Per sfruttare al meglio le misure *finanziarie* relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, *che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione*.

Emendamento

(13) Per sfruttare al meglio le misure *di finanza pubblica* relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione *e promuovere ristrutturazioni olistiche degli immobili quale migliore soluzione per garantire un'elevata prestazione energetica e un clima salubre degli ambienti interni*.

Or. en

Emendamento 163

Pavel Telička, Gesine Meissner

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando **gli attestati di** prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

Emendamento

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando **la** prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione. **Tale confronto deve essere effettuato sulla base di attestati di prestazione energetica o di altri metodi pertinenti, trasparenti e proporzionati utilizzati nello Stato membro.**

Or. en

Emendamento 164
Miriam Dalli

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

Emendamento

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione **nonché provare di garantire un'elevata prestazione energetica e di migliorare la qualità degli ambienti interni con un impatto positivo sulla salute, sul benessere, sul comfort e sulla produttività. Gli Stati membri dovrebbero garantire che una determinata percentuale di finanziamenti pubblici sia stanziata alla riqualificazione energetica delle famiglie a basso reddito allo scopo di combattere la povertà energetica.**

Emendamento 165

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

13. Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della **ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.**

Emendamento

13. Per sfruttare al meglio le misure finanziarie, **pubbliche e private**, relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione.

Or. it

Emendamento 166

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

Emendamento

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione. **Le misure di ristrutturazione adottate dovrebbero essere indicate nella certificazione.**

Or. de

Emendamento 167
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

Emendamento

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, ***nella misura in cui ciò sia economicamente proporzionato.***

Or. de

Emendamento 168
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

Emendamento

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie ***pubbliche e private*** relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

Or. en

Emendamento 169
Jens Geier, Martina Werner

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) I meccanismi finanziari volti a finanziare nuovi edifici efficienti sotto il profilo dell'energia, nonché le misure di efficienza energetica all'interno del parco immobiliare, dovrebbero provenire da fonti private, pubblico-private e pubbliche. Per quanto concerne gli investimenti privati, bisognerebbe ridurre i rischi legati agli investimenti a favore dell'ammodernamento del parco immobiliare. Occorre prestare particolare attenzione ai partenariati pubblico-privati per le misure di efficienza energetica negli edifici pubblici al fine di ridurre l'onere finanziario a carico delle città, delle regioni e degli Stati membri più piccoli e finanziariamente più deboli. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare misure di efficienza energetica, soprattutto negli alloggi sociali e nelle abitazioni dei partecipanti al mercato più deboli, attraverso un sostegno finanziario pubblico, nell'ambito del quale è possibile anche l'utilizzo dei fondi europei.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i proprietari di tutte le tipologie di edifici dispongano di finanziamenti e di incentivi finanziari sufficienti per iniziare a costruire edifici ad alta efficienza energetica e per ristrutturare il parco immobiliare con finalità di efficienza energetica, è importante prendere in considerazione tutti i tipi di meccanismi finanziari. Occorre garantire che le misure di efficienza energetica siano accessibili agli attori pubblici e privati al fine di ottenere un ampio consenso in merito alla decarbonizzazione del settore edilizio europeo.

Emendamento 170
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(13 bis) *Affinché, da un lato, le strategie di ristrutturazione siano efficaci e, dall'altro lato, ne sia valutato l'impatto, vi è l'urgente necessità di sviluppare una banca dati europea che raccolga le informazioni sul consumo effettivo di energia dei grandi immobili commerciali e residenziali, che contribuirà a determinare le misure di ristrutturazione più efficaci e consentirà valutazioni ex-ante/ex-post e un'analisi comparativa.*

Or. en

Emendamento 171

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(13 bis) *Le norme in materia di appalti pubblici dovrebbero essere cambiate al fine di consentire alle autorità di scegliere fornitori che offrano il massimo livello di prestazione energetica. Occorre riformare le norme in materia di debito pubblico e deficit, che continuano a classificare gli investimenti di efficienza energetica effettuati da soggetti terzi privati (contratti di rendimento energetico) come debito pubblico nel saldo contabile degli enti locali, regionali e nazionali.*

Or. en

Emendamento 172

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(13 bis) Considerando il contributo a lungo termine, inter alia, alla prosperità economica, alla creazione di occupazione, al miglioramento della qualità dell'aria e della salute, sarebbe opportuno che tutte le misure di investimento e fiscali messe in atto per conseguire gli obiettivi della presente direttiva siano escluse dai calcoli del debito e del deficit.

Or. en

Emendamento 173
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Per sbloccare gli investimenti pubblici e i partenariati pubblico privato, sarebbe utile reinterpretare alcune norme statistiche e contabili. È inoltre auspicabile che gli investimenti pubblici nel settore delle ristrutturazioni energetiche beneficino della flessibilità di bilancio come descritta nella comunicazione del gennaio 2015.

Or. fr

Emendamento 174
Dominique Riquet, Simona Bonafè

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *Gli investimenti nella ristrutturazione ecoenergetica degli edifici dovrebbero essere considerati dagli istituti finanziari, che concedono mutui ecoenergetici, con una ponderazione del rischio inferiore in termini di requisiti patrimoniali.*

Or. fr

Emendamento 175
Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(13 bis) *La specifica delle strategie di ristrutturazione a lungo termine con tappe e misure chiare dovrebbe essere promossa tra gli Stati membri al fine di stimolare investimenti di efficienza energetica da parte del settore privato.*

Or. en

Emendamento 176
Flavio Zanonato

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis. *Qualora il nuovo attestato di prestazione energetica provi un miglioramento nell'efficienza dell'edificio, il suo costo potrà essere incluso nell'incentivo previsto dallo Stato membro.*

Or. it

Emendamento 177
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(13 ter) I meccanismi e gli incentivi finanziari dovrebbero ricoprire una posizione centrale nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine ed essere promossi attivamente dagli Stati membri, anche promuovendo criteri di efficienza energetica per i prestiti ipotecari per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, incoraggiando gli investimenti da parte delle autorità pubbliche in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell'energia, affrontando ad esempio la questione delle norme contabili che fungono da disincentivi, promuovendo le opzioni di prefinanziamento quali i sistemi di rimborso sulla fattura o sulle tasse e fornendo ai consumatori strumenti di consulenza accessibili e trasparenti relativamente alle opzioni di finanziamento di ristrutturazioni immobiliari improntate all'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

Renovations often demand high upfront financing, which is a huge barrier for both companies, especially SMEs and citizens: smart financing systems, such as on-bill repayments whereby DSO's (or other intermediates) can pay the upfront investments and companies or households can gradually pay them back through savings made on their energy bills, can overcome these hurdles in an easy way with low administrative burdens or costs. These systems can also provide an answer to the problem of split incentives with owners and tenants. On-tax repayments can function via a mark-up on the tax on real estate.

Emendamento 178
Flavio Zanonato, Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 ter. La Commissione europea valuta la possibilità di escludere dal patto di stabilità gli investimenti in materia di efficienza energetica effettuati dagli Stati membri su edifici e infrastrutture pubbliche, in grado di produrre un risparmio certo a livello di spesa pubblica.

Or. it

Emendamento 179
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(14) L'accesso ai finanziamenti è più facile a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti: gli edifici pubblici ***con una metratura utile superiore ai 250 m²*** dovrebbero ***pertanto*** essere ***tenuti a*** comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

(14) L'accesso ai finanziamenti è più facile ***in presenza di un quadro a lungo termine ambizioso e stabile e*** a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti. ***Tali informazioni includono altresì gli attestati di prestazione energetica, le informazioni a seguito della manutenzione e delle ispezioni e le banche dati sul rendimento energetico.*** Gli edifici pubblici, ***compresi quelli appartenenti alle autorità pubbliche, gestiti e occupati dalle stesse,*** dovrebbero essere ***all'altezza del loro ruolo e fungere da esempio trasformandosi in edifici a energia quasi zero, conformemente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE (riveduta), e*** comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

Or. en

Emendamento 180
Notis Marias

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

14.L'accesso ai finanziamenti è più facile a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti: gli edifici pubblici con una metratura utile superiore ai 250 m² **dovrebbero** pertanto **essere tenuti** a comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

Emendamento

14.L'accesso ai finanziamenti è più facile a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti: gli edifici pubblici con una metratura utile superiore ai 250 m² **possono** pertanto comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

Or. el

Emendamento 181
Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

14. L'accesso ai finanziamenti è più facile a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti: gli edifici pubblici con una metratura utile superiore ai 250 m² dovrebbero pertanto essere tenuti a comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

Emendamento

14. L'accesso ai finanziamenti è più facile a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti: gli edifici pubblici, **di proprietà statale, regionale, comunale o privata per uso pubblico**, con una metratura utile superiore ai 250 m² dovrebbero pertanto essere tenuti a comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

Or. es

Emendamento 182
Jens Geier, Martina Werner

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) Al fine di garantire che le misure di efficienza energetica riducano la povertà energetica dei locatari in maniera sostenibile, sarebbe opportuno prendere in considerazione l'efficienza in termini di costi di tali misure, nonché l'accessibilità economica per i proprietari e i locatari e occorre garantire un sostegno finanziario a favore di tali misure a livello degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La questione della riduzione della povertà energetica può essere affrontata attraverso misure di efficienza energetica, riducendo i costi energetici a carico dei proprietari e dei locatari. Tuttavia, in alcuni Stati membri i costi di tali misure sono sostenuti dai proprietari degli immobili, che li trasferiscono sui locatari aumentando l'affitto. Se l'aumento dell'affitto è superiore alla riduzione dei costi energetici, il locatario non trae vantaggi economici dalle misure di efficienza energetica e non vi è alcuna riduzione della povertà in generale. Sarebbe, pertanto, opportuno garantire l'accessibilità economica per i proprietari e i locatari.

Emendamento 183
Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

15. Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica dovrebbero essere rafforzati per garantire che gli attestati stessi siano di qualità e possano essere usati per verificare la conformità e per produrre statistiche sui parchi immobiliari regionali/nazionali; occorrono dati di qualità sul parco immobiliare, che possono essere prodotti in parte dai registri e dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica la cui costituzione e gestione è in corso in quasi tutti gli Stati membri.

Emendamento

15. Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica dovrebbero essere rafforzati per garantire che gli attestati stessi siano di qualità e possano essere usati per verificare la conformità e per produrre statistiche **armonizzate** sui parchi immobiliari **locali**/regionali/nazionali; occorrono dati di qualità sul parco immobiliare, che possono essere prodotti in parte dai registri e dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica la cui costituzione e gestione è in corso in quasi tutti gli Stati membri.

Emendamento 184**Florent Marcellesi**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva**Considerando 16***Testo proposto dalla Commissione*

(16) Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, è necessario **migliorare** la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri **dovrebbero** porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità.

Emendamento

(16) Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, è necessario **rafforzare** la trasparenza **e il ruolo** degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica **e includendo raccomandazioni sulle modalità con cui è possibile migliorare il rendimento energetico degli edifici**. Gli Stati membri **potrebbero trasformare gli attestati di prestazione energetica in singoli passaporti per la ristrutturazione degli edifici e** porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità.

Or. en

Emendamento 185**Adam Gierek****Proposta di direttiva****Considerando 16***Testo della Commissione*

(16) Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli

Emendamento

(16) Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli

edifici, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità.

edifici, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità. ***Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione termica in singoli edifici in cui si usa energia primaria, l'ammodernamento dovrebbe essere caratterizzato da un'efficienza energetica di conversione massima, in linea con le migliori pratiche.***

Or. pl

Motivazione

L'energia primaria nei singoli edifici dovrebbe essere utilizzata in modo tale da non giungere a una cosiddetta bassa emissione.

Emendamento 186 Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione

(16) Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle

Emendamento

(16) Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici ***quale parte integrante dell'obiettivo vincolante dell'UE di efficienza energetica di almeno il 40 % entro il 2030,*** è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia

attestazioni e della conformità.

documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità.

Or. en

Emendamento 187
Notis Marias

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

16. Per raggiungere gli obiettivi **della** politica di efficienza energetica degli edifici, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità.

Emendamento

Per raggiungere gli obiettivi **di una** politica **efficace in materia** di efficienza energetica degli edifici di successo, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità.

Or. el

Emendamento 188
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(16 bis) ***L'attuazione e il monitoraggio delle politiche e misure di efficienza energetica negli immobili***

devono essere rafforzati e il risparmio energetico deve essere verificabile e corrispondere di fatto a un risparmio nella vita reale, compreso il valore economico dei vantaggi non correlati all'energia, particolarmente importante nelle situazioni in cui la rinegoziazione dei contratti di locazione potrebbe essere legata ai lavori di ristrutturazione.

Or. en

Emendamento 189

Dan Nica, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis, Peter Kouroumbashev, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche, Victor Negrescu

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(16 bis) *Il riconoscimento, la promozione e l'applicazione della serie di norme CEN EPBD ora rese definitive negli Stati membri dell'UE avrebbero un impatto positivo sulla revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.*

Or. en

Emendamento 190

Adam Gierek

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a energia quasi zero illustra in che modo l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la

(17) La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a energia quasi zero illustra in che modo l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la

trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove anche la strategia di riscaldamento e raffreddamento¹⁴. A garanzia di un'adeguata attuazione, il quadro generale di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere aggiornato in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea.

¹⁴ COM(2016) 51 final.

trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove anche la strategia di riscaldamento e raffreddamento¹⁴. A garanzia di un'adeguata attuazione, il quadro generale di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere aggiornato in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea. ***Occorre adeguare le norme architettoniche e urbanistiche alla luce delle differenze climatiche degli Stati membri, in modo tale da facilitare il conseguimento di detto obiettivo.***

¹⁴ COM(2016) 51 final.

Or. pl

Motivazione

Le norme climatico-energetiche dovrebbero comprendere anche soluzioni architettoniche e urbanistiche.

Emendamento 191

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione

(17) La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a energia quasi zero illustra in che modo l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove anche la strategia di riscaldamento e raffreddamento¹⁴. A garanzia di un'adeguata attuazione, il quadro generale di calcolo del rendimento energetico degli

Emendamento

(17) La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a energia quasi zero illustra in che modo l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove anche la strategia di riscaldamento e raffreddamento¹⁴. A garanzia di un'adeguata attuazione, ***la terminologia e il*** quadro generale di calcolo del rendimento

edifici *dovrebbe* essere *aggiornato* in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea.

¹⁴ COM(2016) 51 final.

energetico degli edifici *dovrebbero* essere *aggiornati* in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea.

¹⁴ COM(2016) 51 final.

Or. en

Emendamento192

Notis Marias

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

17.La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a energia quasi zero illustra *in che* modo l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove anche la strategia di riscaldamento e raffreddamento 14. A garanzia di un'adeguata attuazione, il quadro generale di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere aggiornato in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea.

COM(2016) 51 final

Emendamento

17.La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a energia quasi zero illustra *il* modo *ambizioso in cui* l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove anche la strategia di riscaldamento e raffreddamento 14. A garanzia di un'adeguata attuazione, il quadro generale di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere aggiornato in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea.

COM(2016) 51 final

Or. el

Emendamento 193

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(17 bis) Dal momento che le ristrutturazioni degli edifici residenziali e non residenziali offrono numerosi vantaggi al proprietario dell'immobile, al locatario, all'utente e alla società in generale, il rapporto costi-benefici non dovrebbe tenere conto soltanto degli aspetti economici e finanziari, ma dovrebbe includere anche il miglioramento della qualità dell'aria e del comfort, della salute, del benessere e della produttività. La Commissione dovrebbe garantire che i vantaggi non correlati all'energia costituiscano parte integrante degli orientamenti più ampi in materia di calcolo UE del livello ottimale in funzione dei costi.

Or. en

Motivazione

Attualmente gli Stati membri sono tenuti a determinare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e degli elementi edilizi chiave quando utilizzano la metodologia di calcolo del livello ottimale in funzione dei costi. L'emendamento è finalizzato a garantire risparmi energetici efficaci in termini di costi.

Emendamento 194

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(18) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica più ambiziosi per gli edifici e gli elementi edilizi, salva la compatibilità con la normativa unionale. È

(18) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica più ambiziosi per **la zona**, gli edifici e gli elementi edilizi, salva la compatibilità con la normativa unionale.

coerente con gli obiettivi della presente direttiva e della direttiva 2012/27/CE che in talune circostanze, e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti possano limitare l'installazione o l'uso di prodotti soggetti ad altra normativa unionale armonizzata applicabile.

È coerente con gli obiettivi della presente direttiva e della direttiva 2012/27/CE che in talune circostanze, e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti possano limitare l'installazione o l'uso di prodotti soggetti ad altra normativa unionale armonizzata applicabile.

Or. en

Emendamento 195
Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis. È importante poter elaborare strategie di governance a più livelli e di collaborazione macroregionale in linea con la diversità climatica dell'Unione e le sfide poste dai cambiamenti climatici nelle varie regioni europee.

Or. es

Emendamento 196
Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 ter. La presente direttiva dovrebbe essere uno strumento complementare, nel quadro dell'Unione dell'energia e della nuova governance energetica dell'Unione per la lotta alla povertà energetica. È pertanto, opportuno esortare l'Unione ad armonizzare una definizione chiara di povertà energetica e valorizzare i diversi studi già esistenti per individuare quanto

prima una possibile definizione.

Or. es

Emendamento 197
Pavel Telička, Gesine Meissner

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione

(19) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli immobili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; essi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, a garanzia di una comunanza coerente di obiettivi, comprensione, e impulso politico. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(19) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli immobili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; essi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, a garanzia di una comunanza coerente di obiettivi, comprensione, e impulso politico. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ***Taluni aspetti legati all'efficienza energetica, quali la povertà energetica, dovrebbero essere affrontati a livello nazionale. L'elaborazione di strategie su scala europea che non rispettano le specificità nazionali e le differenze tra gli Stati membri può essere fuorviante e controproducente. È possibile prendere in considerazione le migliori prassi.***

Or. en

Emendamento 198
Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione

(19) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli immobili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; essi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, a garanzia di una comunanza coerente di obiettivi, comprensione, e impulso politico. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(19) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico ***per il riscaldamento, il rinfrescamento e la produzione di acqua calda e il consumo di energia per l'illuminazione e la ventilazione*** associato all'uso normale degli immobili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; essi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, a garanzia di una comunanza coerente di obiettivi, comprensione, e impulso politico. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 199
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(19 bis) Le città e gli enti locali e regionali danno già l'esempio attuando misure di efficienza energetica, piani di ristrutturazione degli edifici e consentendo l'autoproduzione. Organizzazioni quali il patto dei sindaci, le città e comunità intelligenti o le comunità che fanno affidamento al 100 % sulle fonti di energia rinnovabili

contribuiscono attraverso le azioni dei propri membri a incrementare la prestazione energetica e consentono la condivisione delle migliori pratiche sul conseguimento della transizione energetica. Soprattutto i progetti a livello di quartiere mostrano la necessità di prendere in considerazione la funzione degli edifici integrati in un sistema energetico locale, nel piano di mobilità locale e nel loro ecosistema in generale.

Or. en

Emendamento 200

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(21 bis) Negli edifici dotati di un involucro migliorato, la domanda di energia per il riscaldamento, il rinfrescamento e la ventilazione degli ambienti varia in maniera dinamica. È necessario utilizzare un approccio olistico al fine di raggiungere nel concreto la prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 201

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Carolina Punset, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(21 ter) Se da un lato l'ammortamento dell'investimento di

capitale ridotto nel controllo della temperatura per singola stanza è di breve termine, dall'altro lato la maggior parte degli attuali edifici residenziali e non residenziali in uso non hanno tale caratteristica.

Or. en

Emendamento 202

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Considerando 21 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(21 quater) La Commissione dovrebbe promuovere ulteriormente l'ampia condivisione delle migliori pratiche in materia di piani di finanziamento pubblici e privati a favore dell'efficienza energetica, nonché il raggruppamento di progetti di ristrutturazione profonda di piccole e medie dimensioni in quadri più ampi. Dovrebbe aumentare ulteriormente la diffusione di informazioni sui vantaggi finanziari che incoraggiano e accelerano le ristrutturazioni profonde.

Or. en

Emendamento 203

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(-1) all'articolo 1, paragrafo 3, è

aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri possono applicare i requisiti minimi per la prestazione energetica globale degli edifici a un intero quartiere anziché a un singolo edificio per consentire un approccio integrato al sistema energetico e di mobilità dei quartieri nell'ambito di applicazione di un'opera di rinnovamento olistica, a condizione che ciascun edificio raggiunga il requisito minimo per la prestazione energetica globale."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0031&from=it>)

Motivazione

Le opere di rinnovamento dei quartieri finalizzate al risparmio energetico si sono dimostrate efficaci per incentivare i nuclei domestici a prendere parte ai piani di rinnovamento dei quartieri. L'approccio olistico massimizza i benefici per i cittadini del quartiere ed è spesso anche più efficace sotto il profilo dei costi.

Emendamento 204

Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura *tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio*, la produzione di energia elettrica in loco, *l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;*

Emendamento

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura *e sistemi tecnici utilizzati* per la produzione di energia elettrica in loco *e per il controllo dei parametri ambientali interni di un edificio;*

Emendamento 205

Paul Rübzig

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per ***l'elettromobilità*** o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per ***la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi della direttiva 2014/94/UE, la mobilità verticale in loco come gli ascensori e le scale mobili, i sistemi di stoccaggio dell'energia in loco*** o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Or. en

Motivazione

La definizione di "sistemi tecnici per l'edilizia" deve utilizzare la terminologia tecnica adeguata conformemente alla normativa vigente (ad esempio, la direttiva 2014/94/UE) e includere le diverse tipologie di tecnologie e di sistemi che influenzeranno la prestazione energetica degli edifici e il livello di responsabilità dei consumatori.

Emendamento 206

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, **il sistema di riutilizzo dell'acqua piovana, la produzione di elettricità, i sistemi di misurazione, monitoraggio e controllo**, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità **e lo stoccaggio dell'energia** o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 207

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, *l'*illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, **i sistemi di illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la trasmissione e l'archiviazione dei dati**, la produzione **e lo stoccaggio** di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili **e tenendo conto dello stoccaggio strutturale di energia termica**;

Emendamento 208

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, **la qualità dell'aria interna**, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità, **la mobilità verticale come gli ascensori o le scale mobili, i sistemi di stoccaggio dell'energia** o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 209

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua

Emendamento

3. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua

calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

calda per uso domestico, l'illuminazione **interna ed esterna** incorporata, **gli ascensori e le scale mobili**, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione **e lo stoccaggio** di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Or. es

Emendamento 210

Esther de Lange, Michel Dantin, Paul Rübzig

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare **e sistemi e processi ad essa correlati per la distribuzione dell'energia**, il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 211

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato, Edouard Martin, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Eugen Freund, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Dan Nica, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione **interna ed esterna** incorporata, **gli ascensori e le scale mobili**, l'automazione e il controllo dell'edificio, **la schermatura solare**, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 212

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Carolina Punset, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, **la schermatura solare**, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Motivazione

È importante includere tutti gli elementi pertinenti alla definizione al fine di contemplare gli attuali elementi standard del sistema, nonché quelli che si prevede svolgeranno un ruolo importante in futuro. Le soluzioni tecnologiche di schermatura solare hanno enormi potenzialità di risparmio energetico per il raffreddamento. Dovrebbero essere prese in considerazione su base regolare al fine di ottimizzare la prestazione energetica dei sistemi tecnici per l'edilizia.

Emendamento 213

Françoise Grossetête, Anne Sander, Nadine Morano

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio **compresa la gestione energetica**, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 214

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento

3. «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, **gli ascensori e le scale mobili**, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 215

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/CE

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 bis. «parco immobiliare decarbonizzato»: edifici ad alta efficienza energetica con un fabbisogno energetico estremamente ridotto coperti da fonti di energia rinnovabili, integrati in modo intelligente all'interno di un sistema energetico decarbonizzato e flessibile e costruiti con il minor impatto possibile in termini ambientali e di rifiuti;"

Or. en

Motivazione

È fondamentale avere un'intesa comune sul significato del termine "parco immobiliare decarbonizzato" per aiutare gli Stati membri in fase di definizione delle loro strategie di

ristrutturazione a lungo termine e consentire loro di inviare segnali chiari al mercato in merito a quale sia lo scenario futuro perseguito. La definizione è conforme al principio della priorità all'efficienza energetica ("energy efficiency first") dell'Unione e al principio degli edifici a energia quasi zero, già stabiliti dalla presente direttiva.

Emendamento 216

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 bis. «parco immobiliare decarbonizzato»: parco immobiliare ad alta efficienza energetica che è stato ristrutturato almeno al livello NZEB (edifici a energia quasi zero) e il cui rimanente fabbisogno energetico è soddisfatto da fonti di energia rinnovabili;"

Or. en

Motivazione

Il concetto di "parco immobiliare decarbonizzato" è nuovo e deve essere definito conformemente al principio della priorità all'efficienza energetica ("energy efficiency first") e alle disposizioni dell'articolo 9 della presente direttiva.

Emendamento 217

Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Jens Geier, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Victor Negrescu, Dan Nica, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 bis. «passaporto per la ristrutturazione degli edifici»: tabella di marcia a lungo termine aggiornata annualmente per la ristrutturazione di edifici specifici;"

Or. en

Emendamento 218

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 bis. «povertà energetica»: incapacità di un nucleo familiare di accedere ai servizi energetici domestici necessari affinché siano garantiti i livelli basilari di comfort e di salute, in quanto tali costi rappresentano una percentuale significativa del reddito disponibile;"

Or. en

Motivazione

È importante disporre di una definizione al fine di monitorare e affrontare meglio la problematica della povertà energetica.

Emendamento 219

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 ter) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 ter. «soglia di intervento»: una fase nel ciclo di vita di un edificio durante la quale le ristrutturazioni olistiche e mirate al risparmio energetico sono più facili, meno perturbatori e più efficaci in termini di costi, ad esempio quando l'edificio viene venduto, affittato, cambia la propria destinazione d'uso, viene ampliato o sottoposto a interventi di manutenzione;"

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire la necessaria accelerazione dei tassi di ristrutturazione per garantire la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, è stato introdotto il concetto di "soglie di intervento", che deve pertanto essere definito.

Emendamento 220
Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2010/31/CE
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 ter) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 ter. «soglia di intervento»: un momento specifico nella vita di un edificio in cui si presenta la possibilità di prendere una decisione di investimento per effettuare una ristrutturazione, ad esempio quando l'edificio viene affittato, venduto, cambia la propria destinazione

d'uso, viene ampliato o sottoposto a interventi di manutenzione;"

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia definisce soltanto le prescrizioni per incrementare la prestazione di un edificio nel momento in cui il proprietario decide di effettuare una ristrutturazione. Non prevede, tuttavia, alcuna disposizione per accelerare i tassi di ristrutturazione, che sono inferiori all'1 % l'anno. Nel ciclo di vita di ciascun edificio ci sono momenti chiave per effettuare una ristrutturazione che non bisognerebbe lasciarsi sfuggire, in quanto i miglioramenti dell'efficienza energetica in queste occasioni sono meno perturbatori e costosi rispetto ad altri momenti.

Emendamento 221

Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Eugen Freund, Jens Geier, Flavio Zanonato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Dan Nica, Victor Negrescu, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 ter) all'articolo 2 è inserito il seguente punto:

"3 ter. «soglia di intervento»: un momento chiave nella vita di un edificio in cui è più facile e più economico prendere una decisione di investimento per effettuare lavori di ristrutturazione energetica;"

Or. en

Emendamento 222

Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Jens Geier, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Victor Negrescu, Dan Nica, Martina Werner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 quater) all'articolo 2 è inserito il seguente punto:

"3 quater. «passaporto per la ristrutturazione degli edifici»: tabella di marcia a lungo termine aggiornata annualmente per la ristrutturazione di edifici specifici;"

Or. en

Emendamento 223
Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 quater) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 quater. «passaporto per la ristrutturazione degli edifici»: un documento elettronico che delinea la tabella di marcia a lungo termine e a tappe per la ristrutturazione di un edificio specifico, è il frutto di un audit energetico in loco e comprende specifici criteri di qualità e indicatori di prestazione energetica;"

Or. en

Motivazione

Spesso gli attestati di prestazione energetica non forniscono indicazioni chiare ai proprietari di immobili in merito alle soluzioni di ristrutturazione. L'introduzione di un passaporto per la ristrutturazione degli edifici quale strumento complementare agli attestati di prestazione

energetica colmerebbe tale divario autorizzando e orientando le scelte di ristrutturazione.

Emendamento 224

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 quater) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 quater. «passaporto per la ristrutturazione degli edifici»: tabella di marcia a lungo termine per la ristrutturazione di un edificio specifico che delinea le misure a tappe volte a conseguire il livello NZEB (edifici a energia quasi zero), conformemente ai risultati dell'audit, ai criteri di qualità e ad altri indicatori stabiliti con il proprietario dell'edificio;"

Or. en

Motivazione

A differenza degli attestati di prestazione energetica, che definiscono i parametri di prestazione energetica in un momento specifico, il passaporto per la ristrutturazione degli edifici può contenere una visione più a lungo termine su come l'edificio può trasformarsi in edificio a energia quasi zero entro il 2050.

Emendamento 225

Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Eugen Freund, Jens Geier, Edouard Martin, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Victor Negrescu, Dan Nica, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 quinquies (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 quinquies) all'articolo 2 è inserito il seguente punto:

"3 quinquies. «qualità dell'aria interna»: temperatura, umidità relativa, CO₂, COV, radon, muffa e altro materiale particolato atmosferico;"

Or. en

Emendamento 226

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2010/31/CE

Articolo 2 – punto 3 quinquies (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 quinquies) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 quinquies. «sistema di automazione e controllo dell'edificio»: un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici per controlli automatici, compresi la trasmissione e l'archiviazione dei dati, i dispositivi di bloccaggio, il monitoraggio, l'ottimizzazione, sia per il funzionamento che per l'intervento umano e la gestione, ai fini del funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia degli elementi passivi e dei sistemi tecnici per l'edilizia;"

Or. en

Motivazione

La definizione contribuisce a chiarire la terminologia inclusa nella presente direttiva sviluppando una visione comune dei diversi elementi appartenenti ai sistemi di automazione e controllo degli edifici.

Emendamento 227

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 sexies (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 sexies) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 sexies. «elemento passivo»: un elemento dell'involucro dell'edificio o altri elementi che partecipano alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il rinfrescamento e il consumo energetico per l'illuminazione e la ventilazione, migliorando in tal modo il comfort termico e visivo;"

Or. en

Motivazione

La definizione contribuisce a chiarire la terminologia inclusa nella presente direttiva e fornisce un principio comune per la comprensione del significato del termine "elemento passivo" (finestre apribili, schermatura solare e mensole di luce, scambiatori di calore per il recupero passivo del calore dall'aria esausta, radiatori notturni, apparecchiature per il raffreddamento evaporativo diretto o indiretto, ecc.).

Emendamento 228

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 septies (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 septies) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 septies. «condizioni generali del clima degli ambienti interni»: condizioni termiche, compresa la resistenza al surriscaldamento, fornitura di aria priva di sostanze nocive, condizioni acustiche e di illuminazione naturale;"

Or. en

Motivazione

La definizione contribuisce a chiarire la terminologia inclusa nell'articolo 4 e stabilisce principi comuni per un miglioramento armonizzato del parco immobiliare europeo.

Emendamento 229

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 octies (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 octies (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 octies) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"3 octies. «qualità dell'aria interna»: temperatura, umidità relativa, CO₂, COV, radon e contenuto di particolato;"

Or. en

Motivazione

La definizione contribuisce a chiarire la terminologia inclusa nella presente direttiva e stabilisce principi comuni per un miglioramento armonizzato del parco immobiliare europeo.

Emendamento 230

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 4

Testo in vigore

Emendamento

4. «prestazione energetica di un edificio»: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione;

(1 bis) all'articolo 2 il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. «prestazione energetica di un edificio»: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione ***tenendo conto dell'apporto di calore passivo e per insolazione;***"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0031&from=IT>)

Emendamento 231

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"4 bis. «parco immobiliare decarbonizzato»: un parco immobiliare che è stato ristrutturato almeno al livello NZEB (edifici a energia quasi zero) ed è efficiente sotto il profilo dell'energia al massimo potenziale possibile;"

Or. en

Emendamento 232

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy,

Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 ter) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"4 ter. «passaporto per la ristrutturazione degli edifici»: un certificato in formato elettronico che descrive una tabella di marcia a lungo termine (fino a 25 anni) e graduale per la ristrutturazione di un edificio specifico sulla base di un audit in loco che soddisfi criteri e indicatori di qualità consolidati, in consultazione e d'intesa con il proprietario dell'immobile, l'utente o il locatario;"

Or. en

Emendamento 233

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Carolina Punset, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 quater) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 4 quater:

"4 quater. «soglia di intervento»: un momento nella vita di un edificio durante il quale è più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi prendere una decisione di investimento per effettuare profondi lavori di ristrutturazione, in un'unica fase o in una serie di tappe ben pianificate in un periodo di tempo ben definito;"

Emendamento 234

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 14 – lettera a

Testo in vigore

a) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento; e

Emendamento

(1 quinquies) all'articolo 2, punto 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento, *nonché dei vantaggi non correlati all'energia quali la sostenibilità, la qualità dell'aria e la riduzione della spesa sanitaria*; e"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0031&from=it>)

Motivazione

I vantaggi non correlati all'energia sono presi in considerazione attraverso valori armonizzati di riferimento nell'ambito della metodologia di calcolo del livello ottimale in funzione dei costi al fine di valorizzare i loro numerosi e importanti benefici economici e non economici mettendo in luce casi concreti di giustificazione economica per la ristrutturazione edilizia nel settore non residenziale e di dare avvio a un maggior numero di ristrutturazioni nel settore residenziale.

Emendamento 235

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 – punto 14 – lettera a

Testo in vigore

a) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento; e

Emendamento

(1 quinquies) all'articolo 2, punto 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento, **nonché dei vantaggi non correlati all'energia quali il miglioramento della qualità dell'aria interna, la riduzione dei rischi sanitari, l'aumento della produttività;** e"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&rid=1>)

Emendamento 236
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 sexies (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 – punto 14 – lettera b

Testo in vigore

b) il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato

Emendamento

(1 sexies) all'articolo 2, punto 14), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato

di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi.

di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi. ***Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva.***

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0031&from=it>)

Motivazione

I vantaggi non correlati all'energia sono presi in considerazione attraverso valori armonizzati di riferimento nell'ambito della metodologia di calcolo del livello ottimale in funzione dei costi al fine di valorizzare i loro numerosi e importanti benefici economici e non economici mettendo in luce casi concreti di giustificazione economica per la ristrutturazione edilizia nel settore non residenziale e di dare avvio a un maggior numero di ristrutturazioni nel settore residenziale.

Emendamento 237 **Pavel Telička**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

***"15 bis) «generatore di calore»:
parte di un sistema tecnico per
l'edilizia/apparecchiatura tecnica per il
riscaldamento di ambienti, compresi il
sistema di controllo e la pompa o le
pompe di circolazione che generano
calore per il riscaldamento di ambienti
utilizzando uno o più dei seguenti
processi:***

***(a) la combustione di combustibili, ad
esempio in una caldaia;***

(b) l'effetto Joule che avviene negli

elementi riscaldanti di un sistema di riscaldamento a resistenza elettrica;

(c) la cattura di calore dall'aria ambiente, dall'aria esausta della ventilazione, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee tramite una pompa di calore;"

Or. en

Motivazione

Il termine "generatore di calore" viene utilizzato nel testo, per cui è opportuno aggiungere la relativa definizione.

Emendamento 238

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 ter) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 15 bis:

"15 bis) «impianto di riscaldamento»: apparecchiatura tecnica che utilizza un generatore di calore come una caldaia, una stufa elettrica o un sistema di cattura di calore dall'aria, dall'acqua o dal terreno;"

Or. en

(<http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=20294&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=33982>)

Emendamento 239

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Testo in vigore

17. «potenza nominale utile»: potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

Emendamento

(1 sexies) all'articolo 2, punto 17, sono aggiunti i commi seguenti:

"17. «potenza nominale utile»: potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore:

(a) "pieno carico": domanda di capacità piena dei sistemi tecnici per l'edilizia per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione e la produzione di acqua calda;

(b) "carico parziale": parte di una condizione di pieno carico che rappresenta le condizioni di esercizio medie;"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&rid=1>)

Emendamento 240
Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 sexies (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 sexies) all'articolo 2 è inserito il seguente punto:

"17 bis) «pieno carico»: domanda di capacità piena dei sistemi tecnici per l'edilizia per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione e la produzione di acqua

calda per uso domestico;"

Or. en

Motivazione

La prestazione energetica dei sistemi tecnici per l'edilizia può variare tra il funzionamento a pieno carico e quello a carico parziale. È, pertanto, importante considerare i diversi scenari di utilizzo tenendo conto dei modelli di consumo energetico in condizioni di pieno carico e di carico parziale.

Emendamento 241

Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 17 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 septies) all'articolo 2 è inserito il seguente punto:

"17 ter) «carico parziale»: frazione di una condizione di pieno carico che rappresenta le condizioni di esercizio tipiche;"

Or. en

Motivazione

La prestazione energetica può variare a seconda del funzionamento a pieno carico e a carico parziale dei sistemi tecnici per l'edilizia. È, pertanto, importante considerare i diversi scenari di utilizzo tenendo conto dei modelli di consumo energetico in condizioni di pieno carico e di carico parziale.

Emendamento 242

Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"19 bis) «parco immobiliare decarbonizzato»: edifici ad alta efficienza energetica (attualmente definiti come edifici a energia quasi zero - NZEB) e confortevoli a livello UE. Questi edifici saranno la pietra angolare della decarbonizzazione del parco immobiliare e un elemento essenziale per la trasformazione del sistema energetico europeo. Ciò significa che, in media, la domanda energetica globale del parco immobiliare dell'UE migliorerà dell'80 % entro il 2050 rispetto ai livelli di domanda energetica del 2005;"

Or. en

Emendamento 243

Miroslav Poche

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

"19 bis) «parco immobiliare decarbonizzato»: parco immobiliare ad alta efficienza energetica caratterizzato da una domanda finale di energia molto bassa, ridotta in maniera efficace sotto il profilo dei costi dell'80 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005."

Or. en